

Cass civ sez II del 15 febbraio 2017 n 3993

Prima di procedere all'esame dei singoli motivi è necessario vagliare l'eccezione di inammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione, sollevata dal Procuratore Generale sul presupposto che - concernendo la controversia non la mera liquidazione del compenso del professionista ma la stessa sussistenza del credito professionale - l'ordinanza emessa dal tribunale ai sensi degli articoli 14 d.lgs. n. 150/2011 e 702 ter c.p.c. sarebbe stata da impugnare con l'appello.

La suddetta eccezione si fonda sul duplice presupposto che:

a) nei casi in cui una controversia relativa al compenso per prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile involga l'accertamento della esistenza del credito professionale (an debeat), il provvedimento che definisce il procedimento in primo grado, quand'anche adottato in forma d'ordinanza ex art. 14 D.Lgs. 150/11, abbia valore sostanziale di sentenza e, pertanto, possa essere impugnato soltanto con il mezzo dell'appello;

b) nei casi in cui venga eccepita la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, la controversia involga l'accertamento dell'an debeat.

Il presupposto sintetizzato sub a) richiede un approfondimento.

Nella giurisprudenza antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11- che, com'è noto, ha modificato il testo dell'articolo 28 della legge n. 794/42, ha abrogato gli articoli 29 e 30 della stessa legge (che dettavano disposizioni procedurali relative al ricorso al capo dell'ufficio per la liquidazione di diritti ed onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili e, rispettivamente, al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di tali diritti ed onorari) ed ha, con il proprio articolo 14, fissato le nuove regole procedurali del procedimento per la liquidazione di diritti ed onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili e del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto tale liquidazione) - la giurisprudenza di questa Corte era uniforme nell'affermare che lo speciale procedimento camerale previsto dagli articoli 28 e seguenti della legge n. 794/42 per la liquidazione di onorari e diritti di avvocato (per prestazioni giudiziali in materia civile) era applicabile soltanto alle controversie aventi ad oggetto la determinazione del quantum dovuto al professionista, senza estendersi anche all'an della pretesa; per contro, nelle controversie che coinvolgevano anche l'accertamento dell'an della pretesa del professionista, doveva farsi applicazione del rito ordinario (cfr. sentt. nn. 6225/10, 6578/05, 7652/04, 10426/00 e altre).

Da tale impostazione discendeva il corollario - tendente a preservare la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito per le controversie sull'an debeat, sul presupposto che le stesse, involgendo l'accertamento dei fatti costitutivi del credito professionale, presentino normalmente caratteristiche di maggiore complessità rispetto alle controversie limitate all'accertamento del quantum - che il regime di impugnabilità del provvedimento che definiva il procedimento in primo grado variava a seconda che il medesimo si pronunciasse solo sul quantum o anche sull'an debeat.

Nel primo caso, il provvedimento decisorio, quand'anche adottato in forma di sentenza, veniva qualificato come ordinanza in senso sostanziale e, pertanto, veniva ritenuto non appellabile, ma impugnabile soltanto con il ricorso straordinario per cassazione (cfr. Cass. 10426/00). Nel secondo caso, il provvedimento decisorio, quand'anche adottato in forma di ordinanza, veniva qualificato come sentenza in senso sostanziale e, pertanto, veniva ritenuto impugnabile soltanto con l'appello (cfr. Cass. 960/09, Cass. 13640/10). Il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento decisorio, ai fini dell'individuazione del relativo mezzo di impugnazione, era stato peraltro temperato dalle Sezioni Unite di questa corte con la sentenza n. 390/11, che restituì rilevanza alla forma adottata dal giudice nei casi in cui la stessa risultasse frutto di una scelta consapevole, ancorché implicita e desumibile direttamente dalle modalità con le quali si era in concreto svolto il relativo procedimento.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11 si è posto il problema se, nella nuova disciplina, possano ritenersi ancora attuali i principi giurisprudenziali fissati sotto la disciplina previgente, quale risultante dagli articoli 28 e seguenti della legge n. 794/42, sia in tema di rito applicabile ai procedimenti per la liquidazione di diritti ed onorari di avvocato per prestazioni giudiziali civili sia in tema di impugnazione del provvedimento decisorio che tali procedimenti definisca.

Il secondo profilo della questione, relativo alla disciplina dell'impugnazione, è stato affrontato da questa sezione con la sentenza n. 19873/15, che - ritenendo ancora attuali i principi elaborati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11 - ha affermato che in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/11, dichiarando inappellabile l'ordinanza che definisce la procedura ex art. 28 I. 794/42, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicché l'ordinanza che statuisca sull'an del compenso e non solo sul quantum è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione. La sentenza n. 19873/15 è poi stata confermata dalla ordinanza della sesta sezione n. 12248/16, che a propria volta ha affermato che, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, ove il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si sia svolto nelle forme ordinarie e sia stata contestata l'esistenza del diritto al compenso, la decisione è impugnabile con appello e non mediante ricorso per cassazione, non trovando in detta ipotesi applicazione l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011.

L'orientamento emergente da tali due precedenti, peraltro, definisce la questione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti che si pronunciano in materia di liquidazione degli onorari di avvocato senza affrontare specificamente il tema - a quello logicamente connesso e propedeutico - del procedimento con cui devono essere trattate le controversie in tali materie e, più precisamente, senza affrontare espressamente la questione se, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11, le controversie che involgano l'accertamento dell'an debeat (ab origine, o per effetto delle difese ed eccezioni svolte del committente nei cui confronti il professionista abbia agito in giudizio) vadano trattate con il rito ordinario o debbano essere trattate con il rito speciale di cui agli articoli 28 I. 794/42 (nuovo testo) e 14 d.lgs. 150/11.

Quest'ultima questione è stata invece esaminata ex professo nella sentenza della sesta sezione n. 4002/16, che - all'esito di un'approfondita disamina dei termini del problema e dei diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinari formati al riguardo - ha affermato il principio che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della I. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

Il Collegio condivide le ragioni enunciate nella sentenza n. 4002/16 a sostegno dell'assunto della necessaria unicità del rito (quello speciale, disciplinato dall'articolo 14 d.lgs. n. 150/11) con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile, involgano esse, o meno, l'accertamento dell'an debeatur.

D'altra parte, ad avviso del Collegio, il coerente sviluppo di tale assunto impone di superare l'orientamento tradizionale secondo cui il provvedimento che definisca una controversia in materia di compensi di un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile è appellabile se contenga un accertamento anche sull'an debeatur e non lo è se contenga un accertamento solo del quantum debeatur; orientamento ribadito, come si è visto, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11, con i citati precedenti nn. 19873/15 e 12248/16. In Cass. n. 12248/16, va peraltro sottolineato, la statuizione di inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, per l'appellabilità del provvedimento impugnato, si fondava su due rationes decidendi distinte, una relativa al contenuto di tale provvedimento (in quanto relativo anche all'an debeatur) e l'altra relativa alla forma del medesimo (trattandosi di sentenza emessa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi secondo il rito ordinario).

Ritiene infatti il Collegio che - una volta che si affermi, come si è condivisibilmente affermato con la sentenza n. 4002/16, che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato devono essere trattate con le regole procedurali indicate dall'articolo 14 d.lgs. 150/11 anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, sarebbe contraddittorio che, solo per questa ipotesi, dalle regole dettate dall'articolo 14 d.lgs. 150/11 si espunga quella, contenuta nell'ultimo comma, della inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio.

A suffragio dell'opzione ermeneutica qui preferita, peraltro, con le indicate ragioni di coerenza letterale concorrono anche ragioni di carattere sistematico.

Ed invero, da un lato, la perdita del grado di appello nelle controversie che involgano accertamenti sull'an debeatur - oltre a non destare dubbi di costituzionalità, giacché il principio del doppio grado di giurisdizione non gode di copertura costituzionale - risulta bilanciata dalla collegialità del giudice prevista dal secondo comma dell'articolo 14 (cfr., sulla portata di tale bilanciamento, la sentenza della Corte Costituzionale n. 65/14). D'altro lato, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c., a cui rimanda l'articolo 14 d.lgs.

150/11, garantisce alla parti la possibilità del pieno dispiegamento della loro iniziativa probatoria, tanto più quando, come nel procedimento in esame, sia normativamente preclusa la conversione del rito sommario in rito ordinario (cfr., sulle modalità dell'istruttoria e sul regime delle preclusioni istruttorie nel procedimento ex art. 702 ter c.p.c., Cass. n. 25547/15, resa con riguardo alla fase giurisdizionale dei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai, ma contenente l'enunciazione di principi validi in tutti i casi in cui il procedimento ex art. 702 ter c.p.c. sia fissato dalla legge senza possibilità di alternativa con quello ordinario).

Sotto altro profilo, va evidenziato che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/11 ha marcato una forte discontinuità nel sistema (sottolineata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 21675/13, nella cui motivazione - subito dopo l'enunciazione del principio che l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento dei propri onorari relativi a prestazioni giudiziali in materia civile va proposta con citazione, si legge: "Non può dubitarsi che il principio in parola è destinato ad essere radicalmente rivisitato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, 150"), così da giustificare una revisione profonda dei paradigmi ermeneutici consolidatisi sotto la disciplina previgente. Infine il Collegio osserva che - nell'ambito di un sistema di applicazione generalizzata e necessaria del procedimento di cui all'articolo 14 d.lgs. 150/11 a tutte le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile, secondo i principi fissati da Cass. 4002/16 - differenziare il regime di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento stesso a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeat - creerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l'obbiettivo (al quale l'interpretazione giurisprudenziale deve sempre, per quanto possibile, tendere, come sottolineato, proprio in questa materia, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12609/12) dell'armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità.

Deve quindi, conclusivamente, affermarsi - in coerenza con il principio, stabilito da Cass. 4002/16, che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 d.lgs. 150/11 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa - che l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 d.lgs. 150/11 non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato.

L'affermazione di tale principio toglie rilevanza alla questione, sopra indicata sub b), se debba ritenersi pertinente all'an debeat la controversia in cui il committente, richiesto del pagamento di diritti o onorari per prestazioni giudiziali civili, si difenda unicamente sollevando una eccezione di prescrizione.

Quale che sia la soluzione che si ritenga di dare a tale questione (nel senso che l'eccezione di prescrizione del credito del professionista non valesse ad escludere la possibilità del ricorso al rito camerale ex artt. 28 e segg. I. 794/42, cfr. Cass. 7957/03; per contro, nel senso che tale procedura non si applicasse alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di cause

<http://www.fanpage.it/diritto>

estintive della pretesa, cfr. Cass. 13640/10), il principio che l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 d.lgs. 150/11 non è in nessun caso appellabile impone di ritenere comunque ammissibile il presente ricorso straordinario per cassazione.